



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**VSKT** Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen  
und Kantonstierärzte  
**ASVC** Association Suisse des Vétérinaires Cantonaux  
Associazione Svizzera dei Veterinari Cantionali

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV

# Linee guida concernenti la protezione degli animali: oche e anatre domestiche

1° settembre 2023





Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV

## Linee guida

concernenti la

### protezione degli animali: oche e anatre domestiche

del 01.01.2024

Versione 1.0

Le presenti linee guida sono uno strumento per la verifica dei requisiti minimi di legge sulla base dei seguenti atti normativi:

- [legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali \(LPAn\)](#)
- [ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali \(OPAn\)](#)
- [ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici](#)
- [Informazioni tecniche - Protezione degli animali 10.5: Possibilità di nuotare e altri requisiti per oche e anatre del giugno 2016](#)
- [Informazioni tecniche - Protezione degli animali 16.1: Uccisione corretta di pollame, quaglie e piccioni](#)
- [Informazioni tecniche - Protezione degli animali 10.3: Lettieria per il pollame](#)

Ulteriori raccomandazioni per la detenzione sono tratte dai seguenti documenti (disponibili in tedesco):

- [Empfehlung in Bezug auf Hausgänse \(\*Anser anser f. domesticus\*, \*Anser cygnoides f. domesticus\*\) und ihre Kreuzungen des Ständigen Ausschusses des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen \(T-AP\) vom 22. Juni 1999](#)
- [Empfehlung in Bezug auf Moschusenten \(\*Cairina moschata\*\) und Hybriden von Moschusenten und Pekingenten \(\*Anas platyrhynchos\*\) des Ständigen Ausschusses des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen \(T-AP\) vom 22. Juni 1999](#)
- [Empfehlung in Bezug auf Pekingenten \(\*Anas platyrhynchos\*\) des Ständigen Ausschusses des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen \(T-AP\) vom 22. Juni 1999](#)
- [Vereinbarung des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz \(ML\) und der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, Landesverband e. V. \(NGW\) über Mindestanforderungen an die Haltung von Gänsen in Aufzucht und Mast \(«Gänsehaltungsvereinbarung»\)](#)
- [Vereinbarung des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung \(ML\) und der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, Landesverband e. V. \(NGW\) zur Weiterentwicklung von Mindestanforderungen an die Haltung von Moschusenten \(«Moschusentenvereinbarung»\)](#)
- [Vereinbarung des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz \(ML\) und der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, Landesverband e. V. \(NGW\) über die Weiterentwicklung der Mindestanforderungen an die Haltung von Pekingmastenten \(«Pekingmastentenvereinbarung»\)](#)
- [DLG-Merkblatt 436 Entenmast \(stato: 07/2018\)](#)

Le presenti linee guida entrano in vigore l'1.1.2024.

## Indice

<b>Disposizioni generali</b> .....	<b>3</b>
<b>Punti di controllo</b> .....	<b>5</b>
1. FORMAZIONE E OBBLIGO DI REGISTRAZIONE .....	5
2. MISURE MINIME .....	5
3. OCCUPAZIONE DEI PARCHI .....	6
4. PAVIMENTI E LETTIERA .....	7
5. NIDI PER LA DEPOSIZIONE DELLE UOVA.....	8
6. DISPOSITIVI PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI NEI POLLAI E NELLE AREE D'USCITA.....	8
7. POSSIBILITÀ DI NUOTARE.....	9
8. PASCOLO E USCITA.....	10
9. ILLUMINAZIONE .....	11
10. QUALITÀ DELL'ARIA, GARANZIA DELL'AFFLUSSO DI ARIA FRESCA E RUMORE NEL POLLAIO .....	12
11. APPROVVIGIONAMENTO DI FORAGGIO E ACQUA .....	13
12. FERIMENTI E CURA DEGLI ANIMALI .....	13
13. INTERVENTI SUGLI ANIMALI .....	14
14. ALTRO .....	14
<b>Allegato: Misure minime</b> .....	<b>15</b>

## Disposizioni generali

### Scopo delle linee guida

Chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e provvedere al loro benessere. Il benessere è dato se gli animali sono tenuti e nutriti in modo tale che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo. Inoltre, il detentore di animali deve garantire, attraverso la detenzione e la gestione, che gli animali siano clinicamente sani, che possano mostrare un comportamento adeguato alla loro specie e che siano evitati dolori, sofferenze e ansietà.

Le presenti linee guida sono state elaborate dal Servizio veterinario svizzero. Sono considerate lo standard tecnico per valutare la detenzione adeguata delle oche e delle anatre domestiche. Poggiano sulle basi giuridiche esistenti e indicano come devono essere interpretati gli articoli generali della legislazione sulla protezione degli animali nella prassi di esecuzione, affinché i servizi veterinari cantonali abbiano una base per un'esecuzione armonizzata. Le linee guida aiutano inoltre i detentori di animali e i veterinari a rispettare i requisiti di una detenzione adeguata delle oche e anatre domestiche.

### Definizione di «oca domestica» e «anatra domestica»

Le oche e le anatre domestiche (comprese le anatre corritrici) sono considerate animali domestici. Tra questi rientrano le anatre addomesticate (pechino, *Anas platyrhynchos*; anatra muta, *Cairina moschata*), così come le oche domestiche (*Anser anser f. domesticus*, *Anser cygnoides f. domesticus*) e i loro incroci, indipendentemente dal fatto che siano tenute come animali da compagnia o da reddito.

Le presenti linee guida riguardano le oche e le anatre tenute per la produzione di carne o uova o per scopi privati.

### Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per esemplari di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

### Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un *cambiamento di destinazione d'uso* e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati di nuova realizzazione.

Nelle linee guida, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

### Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

In caso di lacune, viene anche indicato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- le lacune esigue sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali. Devono essere eliminate al più presto.
- Le lacune sostanziali richiedono misure rapide di eliminazione, ma non limitano in maniera così grave il benessere degli animali né costituiscono una minaccia tale che sia necessario l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.
- Le lacune gravi di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolore, sofferenza). La correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire il giorno stesso.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle lacune sono, oltre a genere, entità e durata della lacuna, anche ad esempio il numero degli animali interessati, il verificarsi di una reiterazione della lacuna e il sussistere di più lacune relative a diversi aspetti della protezione degli animali.

La suddivisione deve avvenire a livello di punti di controllo o globalmente a livello di categoria di animali. Se almeno un punto di controllo è valutato come «grave», anche la valutazione a livello di categoria animale o di specie animale è considerata «grave». La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Dopo il controllo, le lacune devono essere registrate in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 dell'ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Per le lacune sostanziali o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo. Inoltre, in caso di gravi lacune, l'organo di controllo informa immediatamente e il giorno stesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sulle lacune riscontrate. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avvierà immediatamente delle misure (ad es. accertare i fatti sul posto e ordinare la procedura).

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle lacune in livelli di gravità non è esaustivo.

Esiste una lacuna **esigua** nell'ambito della protezione degli animali, ad es. nei seguenti casi:

- singoli animali sono eccessivamente imbrattati.

Esiste una lacuna **sostanziale** nell'ambito della protezione degli animali, ad es. nei seguenti casi:

- gli animali non hanno accesso permanente a un abbeveratoio funzionante;
- uno o più animali sono eccessivamente insudiciati, questa condizione perdura da molto tempo e non sono stati adottati provvedimenti di cura.

Esiste una lacuna **grave** nell'ambito della protezione degli animali, ad es. nei seguenti casi:

- uno o più animali presentano una ferita grave (ad es. ferita aperta) senza che siano state adottate le necessarie misure;
- una gran parte degli animali zoppica e/o presenta lesioni ai cuscinetti delle zampe senza che siano state adottate le necessarie misure;
- vi sono animali morti, il cui stato o le cui circostanze indicano che sono stati gravemente trascurati o hanno sofferto.

## Punti di controllo

### 1. Formazione e obbligo di registrazione

**Basi legali** [Art. 31 OPAn](#), [art. 191 OPAn](#), [art. 194 OPAn](#), [art. 18a OFE](#)

**Altre basi** —

---

#### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ il detentore di animali dispone di conoscenze sufficienti per evitare lacune nell'alimentazione, nell'accudimento o nella cura degli animali o altre violazioni delle disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali <sup>1)</sup>;
- ✓ se detiene più di 10 unità di bestiame grosso da reddito, il detentore di animali o l'azienda detentrica di animali deve poter provare di appartenere a una professione agricola <sup>2)</sup>;
- ✓ l'azienda detentrica di animali è registrata presso il Cantone.

#### Osservazioni

- 1) *Qualora vengano rilevate lacune a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni delle disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale o le aziende che accudiscono gli animali a seguire corsi di formazione o formazione continua.*
  - 2) *Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
- 

**Avvertenze** —

---

### 2. Misure minime

**Basi legali** [Art. 10 cpv. 1 OPAn](#)

**Altre basi** [Informazioni tecniche 10.5: Possibilità di nuotare e altri requisiti per oche e anatre](#)

---

#### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ le misure minime dei pollai, dei parchi esterni e dei luoghi in cui possono nuotare sono rispettate per tutti gli uccelli acquatici presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.
- 

#### Avvertenze

- Il controllo sulla protezione degli animali si basa sull'autodichiarazione del detentore di animali: devono essere verificati gli adeguamenti di stalle, parchi esterni e impianti di stabulazione. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di lacune.
  - Le misure minime per i parchi di esposizione sono consultabili nelle [Informazioni tecniche 18.1: Esposizioni e borse di settore con pollame](#).
-

### 3. Occupazione dei parchi

**Basi legali**      [Art. 3 cpv. 1–3 OPAn](#), [art. 6 OPAn](#), [art. 7 OPAn](#), [art. 9 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, b OPAn](#)

**Altre basi**      [Informazioni tecniche 10.5: Possibilità di nuotare e altri requisiti per oche e anatre](#)

---

**Le condizioni sono soddisfatte se:**

- ✓ la densità massima di occupazione prevista dall'allegato Misure minime è rispettata;
  - ✓ il numero di animali per superficie nel parco esterno è adeguato all'offerta di alimenti e all'utilizzo del suolo.
- 

**Avvertenze**    —

---



## 4. Pavimenti e lettiera

**Basi legali** [Art. 7 cpv. 3 OPAn](#), [art. 34 cpv. 2 OPAn](#), [art. 66 cpv. 2 OPAn](#), [art. 2 dell'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici](#)

**Altre basi** [Informazioni tecniche 10.5: Possibilità di nuotare e altri requisiti per oche e anatre](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ una parte del pavimento del pollaio, pari ad almeno il 20 % della superficie totale calpestabile, è ricoperta da una lettiera adeguata <sup>1) 2) a)</sup>;
- ✓ la lettiera è cedevole, pulita e asciutta <sup>b)</sup>;
- ✓ la lettiera non danneggia la salute degli animali ed è sicura dal profilo ecologico <sup>c) d) e)</sup>;
- ✓ i pavimenti di un impianto in cui possono nuotare gli animali sono progettati in modo tale da evitare la formazione di un'ampia superficie fangosa <sup>f)</sup>;
- ✓ utilizzando i pavimenti perforati, si garantisce un appoggio sicuro e una camminata senza ostacoli.

### Osservazioni

- 1) *Tutti gli animali devono poter riposare contemporaneamente sulla superficie con lettiera conformemente all'allegato Requisiti minimi;*
  - 2) *La lettiera adatta è mobile, può essere raccolta con il becco e toccata.*
- 

### Avvertenze

- a) Nella detenzione di oche e anatre, i pollai sono di solito per lo più ricoperti di lettiera. Nell'area di abbeveraggio si raccomanda di predisporre ad esempio una grata o di cambiare ogni giorno la lettiera bagnata attorno agli abbeveratoi.
  - b) Lo spessore della lettiera dipende dalla capacità assorbente e isolante del suo materiale e dalla qualità del pavimento. Soprattutto su pavimenti in pietra o in calcestruzzo, la lettiera dovrebbe essere termoisolante e offrire una superficie di riposo morbida.
  - c) In presenza di lettiera bagnata, sporca o che forma uno strato compatto si osservano con maggior frequenza vesciche sul petto e ulcere sui cuscinetti plantari. L'aggiunta della lettiera è una misura preventiva.
  - d) Le Informazioni tecniche – Protezione degli animali 10.3 «Lettiera per il pollame» contengono una guida per valutare la qualità della lettiera, che può essere utilizzata anche per oche e anatre domestiche.
  - e) Sono considerati materiali per lettiera problematici per la salute degli animali in particolare la carta di giornale e i materiali che producono grandi quantità di polvere. Quale materiale che presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata soprattutto la torba.
  - f) A questo scopo sono adatti pavimenti con un rivestimento duro facile da pulire o griglie.
-

## 5. Nidi per la deposizione delle uova

**Basi legali** [Art. 66 cpv. 3 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ per le ovaiole <sup>a)</sup> è disponibile un nido appropriato <sup>b)</sup>;
  - ✓ i nidi sono ricoperti da un tappetino morbido o da una quantità sufficiente di paglia o materiale simile;
  - ✓ i nidi di deposizione sono posizionati a terra.
- 

### Avvertenze

- a) In Svizzera attualmente non sono presenti allevamenti commerciali di ovaiole. Le oche depongono solo 30–50 uova all'anno, prevalentemente in primavera. Le anatre invece depongono fino a 160 uova all'anno e iniziano all'età di circa 6 mesi.
  - b) Oche e anatre nidificano sul terreno e nelle cavità e prediligono un nido protetto. Un nido è considerato appropriato quando vi viene deposta la maggior parte delle uova. Le anatre pechino depongono la maggior parte delle uova nel nido se quest'ultimo è chiuso su tre lati ed è coperto nella parte superiore.
- 

## 6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei pollai e nelle aree d'uscita

**Basi legali** [Art. 35 cpv. 1 e 5 OPAn](#)

**Altre basi** [Informazioni tecniche 10.5: Possibilità di nuotare e altri requisiti per oche e anatre](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ non sono presenti fili metallici o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali <sup>1)</sup>;
- ✓ non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.

#### Osservazione

- 1) *Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.*
- 

### Avvertenza

- Recinzioni a maglie strette impediscono che gli animali vi possano inserire la testa, le estremità o altre parti del corpo e rimanere impigliati nella rete.
-

## 7. Possibilità di nuotare

**Basi legali** [Art. 3 cpv. 1 e 2 OPAn](#), [art. 5 cpv. 1 e 3 OPAn](#), [Art. 66 cpv. 3 lett. d OPAn](#)

**Altre basi** [Informazioni tecniche 10.5: Possibilità di nuotare e altri requisiti per oche e anatre](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ le oche e le anatre a partire dalla sesta settimana di età hanno accesso quotidiano e per tutto l'anno a un luogo in cui possono nuotare <sup>1) 2) a) b) c) d)</sup>;
- ✓ i luoghi in cui possono nuotare gli animali sono facilmente accessibili attraverso ausili di entrata e di uscita larghi, antiscivolo e piatti o attraverso un bordo appiattito antiscivolo <sup>e)</sup>;
- ✓ gli impianti artificiali in cui possono nuotare gli animali sono sufficientemente puliti <sup>d) e)</sup>.

### Osservazioni

- 1) *L'accesso alla possibilità di nuotare può essere temporaneamente ristretto a partire da 24 ore prima della stabulazione e, ad esempio, in caso di indicazioni veterinarie (malattia degli animali o simili). Il motivo e l'ora devono essere documentati.*
  - 2) *In caso di epizootia, possono essere applicate restrizioni legate all'uscita secondo le disposizioni dell'USAV (art. 14 OPAn). In questo caso, la possibilità di nuotare deve essere offerta in un'area coperta o all'interno del pollaio.*
- 

### Avvertenze

- a) Per le oche e le anatre domestiche l'acqua è importante in relazione alla cura del piumaggio, che è necessaria per la protezione dall'umidità e la termoregolazione. Per le anatre, in particolare, l'acqua è indispensabile per il comportamento di nuoto e immersione tipico della specie, oltre che per l'alimentazione («grufolare sul fondo»).
  - b) I luoghi in cui possono nuotare oche e anatre possono essere forniti sotto forma di vasche o laghetti. Si addicono anche le acque di superficie.
  - c) Le oche e anatre giovani a partire dalla terza settimana di vita dovrebbero essere abituate, sotto sorveglianza, al luogo in cui possono nuotare. Luoghi adatti sono vasche poco profonde che consentono un'uscita facile dall'acqua da ogni lato.
  - d) Devono essere rispettate le prescrizioni comunali in materia di protezione delle acque e della natura.
  - e) Di norma, gli impianti artificiali dovrebbero essere puliti almeno una volta alla settimana.
-

## 8. Pascolo e uscita

**Basi legali** [Art. 3 cpv. 1–3 OPAn](#), [art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn](#), [art. 6 OPAn](#), [art. 7 OPAn](#), [art. 14 OPAn](#)

**Altre basi** [Informazioni tecniche 10.5: Possibilità di nuotare e altri requisiti per oche e anatre](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ le oche e le anatre hanno accesso giornaliero a un parco esterno durante il periodo di vegetazione <sup>1) a) b) c)</sup>;
- ✓ il pavimento del parco esterno è costituito prevalentemente da un tappeto erboso che ricresce <sup>d)</sup>;
- ✓ le oche e le anatre possono cercare aree asciutte e non fangose per riposare;
- ✓ in caso di forte insolazione e temperature dell'aria oltre i 25 °C all'ombra, per le oche e le anatre sono disponibili sufficienti zone d'ombra asciutte <sup>e)</sup> che offrano spazio a tutti gli animali contemporaneamente.

### Osservazione

1) *In caso di epizootia, possono essere applicate restrizioni legate all'uscita secondo le disposizioni dell'USAV (art. 14 OPAn).*

---

### Avvertenze

- a) Di notte gli animali devono potersi riparare in un luogo protetto dai predatori.
  - b) L'accesso all'aperto per i pulcini di uccelli acquatici dovrebbe essere adattato alle condizioni meteorologiche. Se il tempo è asciutto e caldo, i piccoli anche di pochi giorni possono uscire all'aperto almeno per qualche ora. Non appena le oche riescono a coprire con le ali il dorso non ancora completamente piumato, è possibile una detenzione al pascolo tutto il giorno (5<sup>a</sup>/6<sup>a</sup> settimana di vita).
  - c) Le oche e le anatre corritrici, in particolare, hanno bisogno di molto spazio per correre e pascolare.
  - d) Si deve puntare a una gestione rispettosa del suolo. Per garantire il valore nutritivo dell'erba è auspicabile il pascolo a rotazione.
  - e) Le zone d'ombra possono essere costituite anche da strutture naturali (ad es. erba alta, arbusti, alberi, piante di mais).
-

## 9. Illuminazione

**Basi legali**      [Art. 33 OPAn, art. 67 OPAn](#)

**Altre basi**      —

---

### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ all'altezza degli animali sulle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata e nella maggior parte del settore ricoperto di lettiera l'intensità luminosa è di almeno 5 lux <sup>a)</sup>;
- ✓ l'intensità luminosa minima di 5 lux è ottenuta con la luce naturale del giorno <sup>b)</sup>;

Nei pollai esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale. Se con la luce naturale del giorno non si raggiunge l'intensità luminosa sufficiente, occorre adottare ulteriori fonti di luce artificiale. Se non è già stato effettuato, i pollai che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- ✓ l'illuminazione artificiale del pollaio viene interrotta per almeno 8 ore al giorno da un orologio programmabile <sup>c)</sup>;
  - ✓ è stata inoltrata una notifica presso l'autorità cantonale poiché in seguito a casi di cannibalismo è stata ridotta l'intensità luminosa al di sotto di 5 lux e/o si è rinunciato alla luce naturale <sup>d)</sup>;
  - ✓ in caso di utilizzo nelle detenzioni di animali di un'illuminazione di orientamento durante la fase di oscurità, questa presenta un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.
- 

### Avvertenze

- a) Regola pratica: in presenza di 5 lux è a malapena possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza degli animali.
  - b) Di regola è sufficiente una superficie complessiva delle finestre pari al 3–5 % della superficie del pavimento del pollaio.
  - c) Nella notte che precede o il giorno stesso in cui avviene il trasferimento al macello la durata dell'illuminazione può essere prolungata artificialmente fino a 24 ore affinché gli animali possano bere a sufficienza prima del trasporto.
  - d) Nella fase di maturazione delle piume (5<sup>a</sup>–8<sup>a</sup> settimana di vita), nelle anatre mute possono verificarsi fenomeni di plumofagia e cannibalismo.
-

## 10. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio

**Basi legali**      [Art. 11 OPAn](#), [art. 12 OPAn](#)

**Altre basi**      —

---

### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ non vi sono correnti d'aria in particolare nei settori di riposo;
- ✓ non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione delle vie respiratorie);
- ✓ la polvere non è eccessiva;
- ✓ è possibile respirare normalmente;
- ✓ il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali <sup>a)</sup>;
- ✓ d'estate la temperatura all'interno del pollaio non supera praticamente la temperatura esterna;
- ✓ d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria fresca <sup>b)</sup>;
- ✓ nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:
  - ✓ un sistema di allarme funzionante oppure
  - ✓ finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure
  - ✓ un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- ✓ le oche e le anatre non sono esposte a rumore eccessivo <sup>1)</sup> per un lungo periodo.

### Osservazione

- 1) *Un rumore è considerato eccessivo se causa nell'animale comportamenti di fuga, di evitamento e di aggressione oppure se comporta l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*
- 

### Avvertenze

- a) Nei primi giorni i pulcini degli uccelli acquatici sono molto sensibili alla temperatura. È necessario riscaldare il pollaio in tempi utili prima di stabulare i pulcini. La temperatura dell'ambiente deve essere di circa 25 °C, mentre quella del nido deve essere significativamente più elevata (circa 32–35 °C); ciò può essere garantito, ad esempio, da radiatori di calore. Dal 5° giorno di vita la temperatura viene gradualmente ridotta a circa 28 °C, dal 10° giorno di vita a 26 °C per le oche e a 21 °C per le anatre. A tre settimane, le oche e le anatre sono quasi del tutto resistenti al caldo e al freddo.
- b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è più importante di una temperatura elevata del pollaio.
-

## 11. Approvvigionamento di foraggio e acqua

**Basi legali** [Art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn](#), [art. 66 cpv. 1 OPAn](#)

**Altre basi** [Informazioni tecniche 10.5: Possibilità di nuotare e altri requisiti per oche e anatre](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ gli animali possono pascolare durante il periodo di vegetazione <sup>a)</sup>;
  - ✓ le oche e le anatre domestiche hanno sempre accesso ad acqua pulita;
  - ✓ nel pollaio sono presenti attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata funzionanti;
  - ✓ gli animali possono raggiungere facilmente le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata;
  - ✓ le aperture di abbeveratoi e dei canali di abbeveramento sono sufficientemente grandi e l'acqua è abbastanza profonda da permettere agli animali di immergere tutta la testa <sup>b)</sup>;
- 

### Avvertenze

- a) In particolare le oche e le anatre corritrici pascolano in ampi spazi. Le oche adulte sono erbivore, mentre i piccoli mangiano un'ampia gamma di alimenti, tra cui vari piccoli invertebrati. Preferiscono trovare il cibo in spazi aperti, dove si nutrono di erbe o di piante tenere.
  - b) Bisogna prestare attenzione soprattutto al fatto che gli animali giovani non possano entrare nel dispositivo di abbeveraggio, altrimenti vi è il rischio di ipotermia. Come ausilio all'avviamento nei primi giorni di vita, l'uso di beverini invertiti, in aggiunta agli abbeveratoi esistenti, si è dimostrato efficace. L'acqua di abbeveramento per i pulcini di uno a tre giorni di vita dovrebbe essere preriscaldata dalla temperatura del pollaio.
- 

## 12. Ferimenti e cura degli animali

**Basi legali** [Art. 5 cpv. 1–3 OPAn](#)

**Altre basi** [Informazioni tecniche 16.1: Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;
- ✓ gli animali malati o feriti sono adeguatamente ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti <sup>1)</sup>;
- ✓ lo stato di nutrizione degli animali e lo stato del loro piumaggio sono buoni;
- ✓ gli animali feriti sono abbattuti o temporaneamente separati insieme a conspecifici dall'effettivo.

#### Osservazione

- 1) *Gli animali devono essere uccisi in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le informazioni tecniche – Protezione degli animali n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie» illustrano le norme rilevanti in materia, che si applicano anche all'uccisione di oche e anatre.*
- 

**Avvertenze** —

---

## 13. Interventi sugli animali

**Basi legali** [Art. 4, 15 cpv. 2 lett. C OPAn](#), [art. 20 OPAn](#), [art. 24 lett. b OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte se:

- ✓ gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte <sup>1)</sup>;
- ✓ solo le persone esperte <sup>1)</sup> eseguono senza anestesia esclusivamente i seguenti interventi:
  - ✓ la spuntatura del becco <sup>a)</sup>.

### È vietato:

- accorciare il becco in un modo che impedisca all'animale di alimentarsi normalmente;
- applicare occhiali con o senza fissaggio attraverso il setto nasale;
- inserire oggetti tra la parte superiore e la parte inferiore del becco per impedirne la chiusura;
- il taglio delle appendici delle ali<sup>a)</sup>;
- l'ingozzamento;
- la spiumatura degli animali vivi.

### Osservazione

- 1) *Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.*
- 

### Avvertenze

- a) Nella detenzione di oche e anatre, di routine non si eseguono interventi che provocano dolore.
  - b) È vietato il taglio cruento di penne. La fuga dal parco può essere evitata con provvedimenti edili, o anche tramite la spuntatura di singole penne remiganti.
- 

## 14. Altro

**Basi legali** [Art. 16 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Avvertenze

- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state sufficientemente considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).
-



## Allegato: Misure minime

In grassetto sono indicati i requisiti minimi secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali.

In caratteri normali sono indicate le raccomandazioni basate sulle Informazioni tecniche 10.5: Possibilità di nuotare e altri requisiti per oche e anatre.

### A Criteri per le superfici calpestabili nell'ingrasso delle oche e delle anatre

Una superficie calpestabile <sup>1)</sup>

- è **larga almeno 30 cm**;
- **non presenta pendenze e**
- presenta una superficie senza escrementi (**lettieria o superficie grigliata**).

Osservazione

1) La superficie calpestabile per l'ingrasso di oche e anatre è di solito pari alla superficie di base del pollaio meno il luogo in cui possono nuotare, se questo si trova nel pollaio.

### B Superfici

	Superficie con lettiera nel pollaio / rifugio	Parco esterno / pascolo (incluso il luogo in cui possono nuotare)
<b>Oche domestiche</b> Animali da ingrasso Animali riproduttori e animali adulti	max. 15 kg / m <sup>2</sup> max. 3 animali / m <sup>2</sup> max. 2 animali / m <sup>2</sup>	Dimensioni minime del parco: 20 m <sup>2</sup> almeno 10 m <sup>2</sup> / animale
<b>Anatre domestiche</b> Animali fino a 3 kg Animali a partire da 3 kg	max. 20 kg / m <sup>2</sup> max. 4 animali / m <sup>2</sup> max. 3 animali / m <sup>2</sup>	Dimensioni minime del parco: 10 m <sup>2</sup> almeno 5 m <sup>2</sup> / animale

### C Alimentazione e abbeveraggio

#### Avvertenze

- Per quanto concerne il numero delle poste di foraggiamento o la loro larghezza per ogni esemplare, non sono previste disposizioni specifiche per le oche e le anatre domestiche. È responsabilità del detentore provvedere a che, in particolare anche in caso di stabulazione in gruppo, tutti gli animali ricevano alimenti e acqua a sufficienza in luoghi adeguati in cui possano alimentarsi e abbeverarsi e in condizioni igieniche ineccepibili.
- I valori di orientamento possono essere ricavati dalle raccomandazioni del Land Bassa Sassonia (in tedesco).
  - «Pekingmastentenvereinbarung»
  - «Moschusentenvereinbarung»
  - «Gänsehaltungsvereinbarung»

## D Luogo in cui gli animali possono nuotare

	per 2 fino a 5 animali	per gruppi fino a 50 animali	ogni ulteriori 80 animali
Superficie minima <sup>1)</sup> , m <sup>2</sup>	2	3	1
Profondità, m	0,4 – 0,6 <sup>2)</sup>	0,4 – 0,6 <sup>2)</sup>	

### Osservazione

- 1) Il luogo in cui possono nuotare gli animali può essere suddiviso. Tuttavia, deve avere una dimensione minima di 3 m<sup>2</sup> (per piccoli gruppi di 2–5 animali 2 m<sup>2</sup>).
- 2) A seconda della stazza e del peso degli animali. Per animali > 8 kg la profondità dev'essere almeno 60 cm.

### Avvertenza

- Si raccomanda di offrire, oltre alla superficie minima, anche zone d'acqua meno profonde, perché anche le oche e le anatre amano pulirsi nell'acqua bassa e per dare la possibilità alle anatre di grufolare sul fondo.